



Introduzione	Quadro giuridico	Ambiti di vita	Risoluzione extragiudiziale delle controversie	Informazioni per i consultori	Definizioni e bibliografia
--------------	------------------	----------------	--	-------------------------------	----------------------------

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Polizia

Inadempimento degli obblighi di protezione (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i226.html>)

## Inadempimento degli obblighi di protezione

Esempio: *un giovane Kosovaro vorrebbe sporgere denuncia contro il gestore di una discoteca perché i buttafuori gli hanno impedito l'accesso al locale a causa delle sue origini. La poliziotta si rifiuta di registrare la denuncia.*

In conformità alle leggi cantonali sulla polizia, la polizia ha, tra gli altri, il compito di tutelare la sicurezza pubblica e di adottare misure per prevenire e individuare reati. È quindi anche tenuta a proteggere dalla discriminazione razziale ai sensi dell'art.261bis CP. Da un lato deve fare in modo che il reato sia denunciato e perseguito, dall'altro adottare misure di protezione preventive. Come tutte le autorità, la polizia è vincolata al divieto di discriminazione (art.8 cpv.2 Cost.) e al principio della buona fede (art.5 cpv.3 Cost.) sanciti dalla Costituzione federale.

Gli agenti di polizia che non aiutano una persona in imminente pericolo di morte ancorché lo si possa da loro ragionevolmente esigere violano la legge (omissione di soccorso ai sensi dell'art.128 CP). Eventuali moventi razzisti possono costituire un'aggravante.

È importante contestare sin dall'inizio una violazione delle pertinenti norme internazionali. Se il ricorso è respinto dal tribunale di ultima istanza svizzero (di regola il Tribunale federale), vi è così la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

Consultori specializzati.

## Modi di procedere e vie legali